

NUOVE REGOLE PER LE SOCIETÀ INNOVATIVE

Giacomo Picconeri*

Prosegue in questa rubrica l'informazione sulle innovazioni in materia fiscale tributaria per fornire ai geometri una informazione il più possibile completa compatibilmente con lo spazio a disposizione. In queste pagine ci soffermeremo in particolare sulla conversione in legge del cosiddetto "Decreto crescita-bis" (D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012) che amplia ulteriormente le agevolazioni relative alla società innovative.

LE START-UP INNOVATIVE ULTIME NOVITÀ

Con la conversione in legge del cosiddetto "Decreto crescita-bis" (D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012) le agevolazioni relative alla società innovative sono state ulteriormente ampliate. Le stesse oltre che di natura fiscale riguardano altresì i rapporti di lavoro (Agev. Contributive e contributi per assunzioni), la CCIAA (esenzione di bolli e diritti camerali) e deroghe al diritto societario (obbligo di copertura delle perdite di esercizio).

Le novità introdotte:

Agevolazioni fiscali

È stato previsto che le persone fisiche che investono in una o più start-up per il triennio 2013-2015, godano di una detrazione dall'Irpef lorda nella misura del 19% dell'investimento effettuato. L'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento, può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può essere superiore ad €500.000 per ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Sempre per il triennio 2013-2015, per le società di capitali, è deducibile dal reddito il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più

start-up innovative. L'investimento massimo su cui calcolare la detrazione non può superare i 1.800.000 euro per ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto (l'investimento) per almeno due anni.

Con Decreto Ministeriale verranno individuate le modalità di attuazione delle descritte agevolazioni. L'efficacia delle suddette agevolazioni fiscali è comunque subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE.

Agevolazioni Lavoro

La start-up innovativa può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per una durata minima di 6 mesi e massima di 36. In deroga a tale limite massimo è possibile stipulare un successivo contratto a tempo determinato con termine ultimo pari al quadriennio. Qualora tale rapporto lavorativo superi i 36 mesi o la diversa durata di cui sopra, il lavoro si considera a tempo indeterminato. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato non è dovuto il contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione a fini previdenziali.

In sede di conversione è stato introdotto l'art. 27-bis con cui viene esteso, alle start up innovative il contributo di cui all'art. 24 del D.L. n. 83/12. Esso consiste in un credito d'imposta nella misura del 35%, con limite massimo pari a 200mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato. Il credito

competete in riferimento al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato, senza certificazione della documentazione da parte di professionista iscritto al registro dei Revisori o del collegio sindacale.

Deroghe al diritto societario

Limitatamente alle start-up innovative costituite in forma di Srl, l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alle partecipazioni detenute, ovvero diritti di voto limitati a certi argomenti o subordinati al verificarsi di determinate ipotesi. Inoltre, sempre l'atto costitutivo può prevedere categorie di quote fornite di diritti diversi. Le quote possono anche costituire oggetto di offerta al pubblico. Infine, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non trova applicazione se l'operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d'opera.

Per le start-up innovative l'atto costitutivo può prevedere, a seguito dell'apporto di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e amministrativi, con l'esclusione del voto nelle decisioni dei soci di cui agli artt. 2479 e 2479-bis c.c.

Per tutte le start-up innovative, a prescindere dalla forma societaria prescelta, il termine per la riduzione della perdita al di sotto di 1/3 del capitale sociale è posticipato al secondo esercizio successivo. In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea può deliberare, in alternativa alla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al

minimo legale, di rinviare la decisione alla chiusura dell'esercizio successivo. Inoltre, fino alla chiusura dell'esercizio successivo, la società non può sciogliersi per riduzione o perdita del Capitale sociale.

ALTRE NOTIZIE IN BREVE

1. Nuovo Credito di imposta per l'offerta digitale delle opere dell'ingegno

In sede di conversione in legge del decreto sviluppo-bis è stato introdotto, per il periodo 2013-2015, un credito d'imposta pari al 25% dei costi sostenuti per lo sviluppo, sul territorio italiano, di piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno in formato digitale. Il credito soggiace alla regola del *de minimis* di cui al regolamento CEE, con la conseguenza che, al rispetto dei limiti ivi individuati, l'aiuto si può considerare automaticamente approvato ma lo stesso non può superare l'importo di 200mila euro in tre anni.

Detto credito:

- non concorre alla formazione del reddito Ires e nemmeno della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito di esercizio di cui agli artt. 61 e 109, co. 5 Tuir;
- è utilizzabile in compensazione ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'Irap dovute per il periodo d'imposta di sostenimento delle spese, ma non può essere chiesto a rimborso;
- l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta con riferimento al quale è concesso il credito.

2. Per le imprese torna il MUD

In relazione e conseguenza del nuovo slittamento nell'entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), è tornata obbligatoria la presentazione entro il **30 aprile 2013** della Dichiarazione Ambientale Unica da parte delle imprese produttrici di rifiuti speciali. Il modello e le istruzioni per la compilazione sono state fornite con un apposito DPCM del 20.12.2012 al quale si consiglia far riferimento per assolvere adeguatamente all'adempimento.

3. Chiarimenti sul Regime Iva per Cassa

In relazione al detto regime modificato con decorrenza dal 01.12.2012 è stato definitivamente chiarito che il soggetto passivo che riceve una fattura da un contribuente che ha optato per detto regime può comunque dedurre da subito l'IVA addebitata in fattura, cioè anche in mancanza del relativo pagamento. In questo modo pertanto il soggetto che emette la fattura che ha optato per "il regime di cassa" considera sospesa quell'IVA a debito fino al momento dell'avvenuto incasso; mentre chi la riceve la registra e la porta in detrazione da subito, nella prima liquidazione periodica utile. È stato altresì chiarito che per l'opzione è sufficiente il "comportamento concludente" da parte del soggetto e la successiva barratura nella dichiarazione IVA annuale ad esso relativo. Detto comportamento si estrinseca, di fatto, per es. nell'apporre sulle fatture emesse la dicitura 'Iva per Cassa' così come prevede la normativa.

**Dottore commercialista*